

Premessa

La Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche - assieme al Trattato di non Proliferazione Nucleare, al Trattato sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari ed alla Convenzione per il Bando delle Armi Biologiche - costituiscono pilastri fondamentali della stabilità strategica mondiale e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^a ratifica; al 31 dicembre 2001 la Convenzione è stata firmata da 174 Stati e ratificata da 145 Stati Parte.

Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono impegnati a distruggere tutte le armi chimiche esistenti nei loro territori, a non detenere o fabbricare altre armi chimiche ed a non fare ricorso al loro impiego per nessun motivo, neanche dopo aver eventualmente subito un attacco diretto con l'impiego di tali armi. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad accogliere sul loro territorio le ispezioni dell'Organizzazione Internazionale de L'Aja, rivolte a verificare la distruzione degli arsenali esistenti e ad effettuare periodici controlli nelle industrie chimiche, per impedire che alcuni prodotti chimici pericolosi, largamente utilizzati anche per usi civili consentiti, siano impiegati in modo improprio per fare armi chimiche.

La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496 - integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 - ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale, incaricata di sovrintendere e coordinare le complesse misure di applicazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La presente relazione annuale, resa ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1997 n. 93, è rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nel corso del 2001.

Roma, 28 marzo 2002.

I. La Convenzione di Parigi

a. I precedenti

Per la loro letalità le armi chimiche costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l'ambiente, minaccia seconda soltanto alle armi nucleari. La Convenzione di Parigi del 1993, dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 29 aprile 1997, ne ha sancito definitivamente il bando completo.

Tentativi di proibire l'uso delle armi chimiche nei conflitti armati erano stati perseguiti anche in passato con specifici accordi internazionali, senza però conseguire risultati definitivi. In particolare, nel 1907 la "Convenzione de L'AJA", pur avendo proibito espressamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non aveva impedito l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la 1^a Guerra Mondiale.

Dopo il conflitto, il successivo Protocollo di Ginevra del 1925 aveva proibito in modo più esplicito l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica; ancora una volta però non si riusciva a vietare in modo definitivo l'uso di armi chimiche in ogni situazione, a causa delle numerose riserve apposte al Protocollo, intese a far salva la possibilità del loro uso in "ritorsione". Conseguentemente, non era prevista la rinuncia al possesso delle armi chimiche, che continuarono ad essere detenute da molti Stati, che sarebbero stati pronti ad impiegarle qualora avessero subito un attacco chimico. Nel secondo conflitto mondiale, d'altra parte, nessun contendente ha utilizzato le armi chimiche - che ormai comprendevano anche agenti di seconda generazione quali i gas nervini - anche per timore di maggiori ritorsioni.

Per mettere al bando in via definitiva le armi chimiche sarebbe stato necessario attendere l'esito dei negoziati condotti a Ginevra nell'ambito della Conferenza del Disarmo che, ripresi nel 1989, alla fine del 1992 conducevano all'approvazione dell'attuale testo della Convenzione, che vieta definitivamente lo sviluppo, la detenzione e l'impiego delle armi chimiche in ogni situazione, anche come risposta ad un'aggressione con tali stesse armi.

La Convenzione, resa possibile anche dal clima di distensione nei rapporti Est-Ovest e dal nuovo clima conseguentemente creatosi in tutte le sedi internazionali a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, ha introdotto indubbiamente un salto di qualità negli accordi di disarmo, anche in quanto per la prima volta un'intera categoria di armi di distruzione di massa viene messa fuori legge.

Il sistema di dichiarazioni e di verifiche, introdotto dalla Convenzione, rappresenta certamente una novità nei trattati di disarmo ed è stato poi adottato anche in altre Convenzioni.

b. La situazione delle ratifiche

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha raccolto rapidamente l'adesione di 165 Paesi; entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento del numero legale fissato nella 65^a ratifica, alla data del 31 dicembre 2001 era stata firmata da 174 Paesi e ratificata complessivamente da 145 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia e tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato A). L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 novembre 1995, n. 496, integrata dalla legge 4 aprile 1997, n.93.

Nel corso del 2001 altri 4 Paesi (Dominica, Nauru, Uganda e Zambia) hanno ratificato la Convenzione.

Tra i Paesi che a suo tempo avevano firmato la Convenzione, 33 di essi (tra cui Afganistan, Cambogia, Congo ed Israele) non hanno ancora ratificato (Allegato B), mentre altri 19 Paesi (tra cui Egitto, Iraq, Libano, Libia, Siria e Corea del Nord) che a suo tempo non avevano firmato, non hanno ancora formalizzato la loro adesione, ora possibile solo attraverso la forma dell'accessione diretta (Allegato C); la Libia nel corso del 2001 ha però reso noto che è determinata ad accedere alla Convenzione non appena terminate le procedure costituzionali interne.

L'universalità della Convenzione, vivamente auspicata da tutti i Paesi Parte e raggiungibile solo attraverso la ratifica dei 48 Paesi mancanti alla fine del 2001, permetterebbe di assicurare la completa eliminazione di questo tipo di armi di distruzione di massa sotto il controllo di un regime di verifica internazionale, a beneficio della sicurezza di tutti i paesi del globo ed a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente.

c. Gli scopi della Convenzione

La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati da parte di

chiunque; a tal fine introduce uno specifico sistema di accertamenti sotto controllo internazionale che, oltre alla verifica della distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si prefigge di tenere sotto controllo la produzione e l'impiego di determinate sostanze chimiche di largo consumo civile, utilizzabili anche per produrre armi chimiche.

Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono impegnati in particolare a non effettuare preparativi militari per realizzare armi chimiche e a non incoraggiare altri Paesi ad intraprendere attività proibite dal Trattato; hanno anche rinunciato ad impiegare in futuro i gas lacrimogeni come strumento di guerra, autorizzati esclusivamente per il controllo dell'ordine pubblico interno.

Gli Stati Parte si sono anche impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti interni dei regimi sanzionatori che penalizzino le attività in contrasto con le norme della Convenzione, realizzate da propri cittadini sul territorio nazionale o all'estero.

Il sistema di controllo internazionale instaurato dalla Convenzione si basa su dichiarazioni e ispezioni; le prime, rese periodicamente dagli Stati Parte all'Organizzazione Internazionale de L'Aja (OPAC, Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche), si riferiscono alle attività civili e militari condotte sui propri territori, rilevanti ai fini della Convenzione. Devono essere dichiarate, in particolare, le attività industriali che comportano la produzione o la lavorazione di determinati composti chimici (suddivisi in tre tabelle allegate alla Convenzione) ritenuti possibili precursori di armi chimiche, nonché le attività di distruzione di eventuali armi chimiche possedute anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Per quanto attiene alle ispezioni, il sistema di verifica internazionale, comprende visite ispettive "di routine" negli Stati Parte, effettuate con brevissimo preavviso dagli ispettori dell'OPAC, volte ad accertare la veridicità ed esattezza di quanto dichiarato dallo Stato Parte; Su richiesta di uno Stato Parte possono essere effettuate anche ispezioni "su sfida", volte a riscontrare sul posto la veridicità di accuse o sospetti di violazioni agli obblighi della Convenzione, anche relativamente a situazioni non comprese nelle dichiarazioni rese dagli Stati Parte, nonché ispezioni volte ad accertare l'uso presunto di armi chimiche.

d. La Convenzione nelle aree di crisi

L'*Africa* resta ancora una delle regioni del mondo con il minor numero di ratifiche; fanno parte dell'OPAC solo 35 Stati della regione su 53. Il motivo delle assenze, purtroppo ancora numerose, va probabilmente ricercato nella complessità degli adempimenti previsti dalla Convenzione, nella ridotta consistenza dell'industria chimica della regione e negli oneri finanziari conseguenti alla partecipazione all'Organizzazione.

In *Medio Oriente*, non hanno ancora ratificato Iraq, Egitto, Libia, Siria e Libano, che probabilmente hanno assunto una posizione comune derivante dai rapporti con Israele, indicato da essi come detentore di armi di distruzione di massa; per suo conto Israele ha firmato la Convenzione il 13 gennaio 1993, ma non ha ancora ratificato. L'accesso di tutti i Paesi della regione, verso i quali l'Italia non ha mancato di esercitare adeguati interventi politici e diplomatici, rappresenterebbe un sostanziale contributo alla riduzione delle tensioni ancora esistenti nell'area ed allontanerebbe il rischio che, durante eventuali conflitti, tali paesi possano fare ricorso all'impiego di questo tipo di armi di distruzione di massa, come è avvenuto durante il conflitto Iran-Iraq. Nel corso del 2001 la Libia ha reso noto che sta predisponendo gli atti costituzionali per accedere alla Convenzione. Tale decisione, ripetutamente sollecitata anche dall'Italia, rompe il fronte inter-arabo che aveva deciso di non ratificare trattati di disarmo di armi di distruzione di massa fintanto che Israele, detentore di armi di distruzione di massa, non aderisse a regimi limitativi in materia (Israele non ha ratificato nessuno strumento internazionale nel settore); si auspica che la decisione della Libia di ratificare la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche possa indurre altri Paesi dell'area ad uscire dal circolo vizioso dei condizionamenti all'adesione ai vari strumenti di disarmo e non proliferazione.

Nei *Balcani*, con la ratifica della Repubblica Federale di Jugoslavia, avvenuta nel 2000, hanno ratificato tutti i paesi dell'area.

In *Estremo Oriente* non ha ancora ratificato la Corea del Nord, Paese che si ritiene abbia sviluppato armi chimiche, per armare eventualmente anche alcuni missili strategici. L'apertura di relazioni diplomatiche avviata dall'Italia, seguita poi da altri paesi, potrà consentire l'avvio di

un dialogo atto a promuovere la rinuncia alle armi chimiche e la ratifica della Convenzione anche da parte di tale paese.

II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

a. Strutture e compiti

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), istituita a L'Aja nel maggio del 1997, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, è composta di tre Organi Principali (la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico) e di alcuni Organi Sussidiari (il Comitato Politico, il Comitato per la Confidenzialità, il Comitato Scientifico ed il Comitato Consultivo per le Questioni Amministrative).

Già a partire dal gennaio 1993, prima dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'istituzione dell'OPAC, gli Stati Firmatari avevano costituito a L'Aja una Commissione Preparatoria ed un Segretariato Tecnico Provvisorio, incaricati di predisporre le misure di attuazione e risolvere i problemi procedurali, non ancora affrontati a Ginevra durante i lavori del Comitato di Disarmo, in sede di messa a punto della Convenzione.

La *Conferenza degli Stati Parte*, organo principale dell'OPAC, è responsabile di dare attuazione alla Convenzione. Composta dai Rappresentanti di tutti gli Stati Parte, si riunisce a L'Aja normalmente una volta all'anno; la prima e la seconda sessione hanno avuto luogo nel 1997; la terza e la quarta sessione si sono tenute rispettivamente nel novembre 1998 e giugno-luglio 1999; la quinta sessione si è tenuta dal 15 al 19 maggio 2000. La sesta sessione si è tenuta dal 14 al 18 maggio 2001 e la settima si terrà dal 7 all'11 ottobre 2002.

Normalmente alla Conferenza partecipano rappresentanti degli Stati Parte, accreditati presso l'OPAC e Rappresentanti delle Autorità Nazionali, deputati alle misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La Conferenza normalmente riceve il rapporto periodico del Direttore Generale dell'OPAC sull'attività svolta dal Segretariato nel periodo intersessionale, sullo stato delle dichiarazioni presentate dagli Stati Parte e sulle misure di verifica.

La Conferenza riceve anche il rapporto periodico sull'attività del Consiglio Esecutivo, approva i programmi ed il bilancio annuale dell'Organizzazione, valuta e decide su raccomandazioni e proposte del Consiglio Esecutivo ed avvia iniziative rivolte a dare sempre più estesa attuazione alla Convenzione.

Il *Consiglio Esecutivo*, organo di governo dell'Organizzazione, è composto da 41 Rappresentanti degli Stati Membri, eletti a rotazione in seno ai 5 gruppi regionali che ricalcano quelli delle Nazioni Unite (Asia, Africa, Europa Orientale, America Latina e Caraibica, e Gruppo di Paesi Occidentali - che comprende i Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Australia).

L'Italia fa parte del Consiglio Esecutivo fin dalla prima sessione ed è stata riconfermata anche dall'ultima Conferenza degli Stati Parte.

Il Consiglio Esecutivo è la sede principale delle consultazioni permanenti tra gli Stati Membri e prende le decisioni operative; in particolare supervisiona le attività del Segretariato Tecnico, prende atto del risultato delle ispezioni, valuta le eventuali richieste di ispezioni "su sfida" presentate da uno Stato Parte e predispone le raccomandazioni da sottoporre all'approvazione della Conferenza.

Il *Segretariato Tecnico*, responsabile di dare concreta attuazione alla Convenzione, è incaricato in particolare di gestire il complesso ed intrusivo sistema di verifica che si basa sulle dichiarazioni periodiche degli Stati Parte e si articola in ispezioni normali o di "routine" agli impianti militari e civili dichiarati, e in ispezioni "su sfida", che possono essere richieste da un altro Stato Parte per verificare situazioni sospette o supposte inadempienze agli obblighi della Convenzione, ovvero per accertare l'uso di armi chimiche.

Le modalità di attuazione dei vari tipi di ispezioni sono sensibilmente diverse; il tempo di preavviso delle ispezioni di "routine" è di 48-76 ore, mentre nelle ispezioni "su sfida" il preavviso si riduce a 12 ore. Tenuto conto del loro carattere eccezionale le ispezioni su sfida devono essere vagliate dal Consiglio Esecutivo, che in questi casi è convocato in sessione straordinaria e urgente e che può inibire l'ispezione con un voto a maggioranza qualificata (tre quarti) dei propri membri.

Al termine della prima ispezione di routine (chiamata ispezione iniziale) il Segretariato e lo Stato Parte in genere predispongono un documento -Accordo d'Impianto- utile per regolare le ispezioni successive, che deve essere approvato dal Consiglio Esecutivo.

Il Segretariato Tecnico al 31 dicembre 2001 era composto di circa 500 persone delle quali più di 200 sono ispettori (vedasi in Allegato D); gli italiani presenti nell'Organizzazione attualmente sono cinque, due dei quali sono ispettori.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione, il brasiliano José M. Bustani, è stato nominato nel 1997 dalla Prima Conferenza degli Stati Parte con un mandato di quattro anni, successivamente rinnovato per altri quattro anni durante la Quinta Conferenza degli Stati Parte tenutasi nel maggio del 2000.

Gli **Organi Sussidiari**, creati per assistere l'Organizzazione, sono principalmente:

- il **Comitato Politico**, composto dai Presidenti della Conferenza, del Consiglio Esecutivo, dei Gruppi Regionali e dello stesso Direttore Generale, coordina le consultazioni informali intersessionali tra le delegazioni degli Stati Parte, per l'esame di tematiche non ancora risolte; i pareri che emergono in tali consultazioni sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Esecutivo oppure in altri fori istituzionali;
- il **Comitato per la Confidenzialità**, formato da 20 esperti degli Stati Parte per problemi legali e di sicurezza, ha il compito di analizzare eventuali casi di violazione della riservatezza dei dati da parte dei membri dell'Organizzazione, anche al fine di identificare responsabilità penali o finanziarie; il Comitato si riunisce periodicamente oppure quando necessario;
- il **Comitato Scientifico**, formato da 20 esperti degli Stati Parte selezionati tra le personalità illustri nel campo scientifico in settori di particolare interesse per l'Organizzazione, è convocato almeno una volta l'anno in seduta plenaria e, quando necessario, in gruppi di lavoro; normalmente il Comitato esprime pareri o raccomandazioni per il Direttore Generale dell'Organizzazione su questioni tecniche o scientifiche di particolare rilievo;
- il **Comitato Consultivo per le questioni amministrative e finanziarie**, è formato da esperti degli Stati Parte, incaricati di esprimere pareri sui problemi amministrativi e di bilancio.

Tali *organi sussidiari*, composti normalmente da rappresentanti degli Stati Parte, si riuniscono a L'Aja nella sede dell'OPAC con la frequenza necessaria per assolvere alle proprie funzioni.

L'attività svolta in seno all'Organizzazione, oltre alle riunioni periodiche della Conferenza, del Consiglio Esecutivo e degli Organi Sussidiari, si articola in:

- riunioni informali tra Segretariato e delegazioni degli Stati Parte presenti a L'Aja, volte a mettere a punto proposte da presentare all'approvazione degli organi formali;
- convocazioni urgenti del Consiglio Esecutivo per esaminare questioni di rilievo, oppure per eventuali ispezioni “su sfida”.

b. Attività ispettive

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare accertamenti di vario tipo, per verificare che gli Stati Parte rispettino i prescritti divieti, ed in particolare che distruggano tutte le armi chimiche in loro possesso e non si accingano a produrne di nuove.

1) Le ispezioni “di routine”

Le ispezioni di routine dell'OPAC possono essere rivolte a verificare –eventualmente anche con una presenza continua degli ispettori negli impianti- l'attività di distruzione delle armi chimiche esistenti, nonché la situazione dei magazzini in cui le stesse sono conservate in attesa della distruzione. L'attività ispettiva di routine comprende anche visite nelle industrie che producono alcune sostanze chimiche, indicate nella Convenzione stessa, che normalmente hanno un largo uso civile, ma che potenzialmente sono impiegabili anche per lo sviluppo di armi chimiche.

Tali ispezioni normalmente sono preannunciate con 48-72 ore di anticipo sull'arrivo degli ispettori internazionali al punto di ingresso (POE) nel territorio nazionale, che solitamente coincide con un aeroporto in prossimità delle località da ispezionare.

In caso di ispezioni a impianti industriali, l'Autorità Nazionale e l'impianto da ispezionare dispongono mediamente di due giorni

lavorativi per le necessarie predisposizioni organizzative, prima dell'arrivo degli ispettori.

La squadra ispettiva è normalmente composta di 4-6 ispettori del Segretariato Tecnico dell'Organizzazione; essi sono sempre tecnici di alta professionalità, con una specifica preparazione sull'attività che si accingono a ispezionare.

Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, formato da 4-5 persone, riceve gli ispettori al punto di ingresso (POE), li accompagna nell'azienda o nell'impianto da ispezionare ed assiste all'ispezione, che normalmente dura 5-6 giorni, verificando l'applicazione delle procedure ispettive ed imponendo il rispetto della legislazione nazionale.

Al termine dell'attività ispettiva, gli ispettori presentano all'Autorità Nazionale un "Rapporto Preliminare" sull'ispezione e concordano elementi da inserire in un eventuale "Accordo d'impianto", documento destinato a regolare le successive ispezioni nello stesso impianto ed a facilitare le relative misure organizzative.

Entrambi i documenti, elaborati sul posto in via preliminare, sono poi redatti in via definitiva nella sede dell'Organizzazione; dopo l'approvazione, entrano a far parte della documentazione finale relativa all'ispezione dell'impianto ispezionato e sono trasmessi all'Autorità Nazionale dello Stato Parte interessato che ne informa l'impianto stesso.

Fino ad oggi l'Organizzazione ha effettuato ispezioni saltuarie negli impianti chimici civili, negli impianti di distruzione di vecchie armi chimiche (residui bellici risalenti a periodi anteriori al 1946, che ai sensi della Convenzione sono soggetti ad un regime distinto da quello previsto per le armi chimiche "vere e proprie", ossia quelle prodotte dopo tale data) e nelle infrastrutture militari in cui sono immagazzinate le armi chimiche da destinare alla distruzione, che deve avvenire sempre sotto il controllo internazionale.

Gli ispettori hanno invece esercitato la vigilanza continua, 24 ore su 24, negli impianti militari, dichiarati da alcuni Stati Parte, in cui è in corso la distruzione delle armi chimiche vere e proprie.

2). Le ispezioni su sfida

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare ispezioni "su sfida", per accertare – su denuncia di uno Stato Parte - presunte violazioni degli obblighi previsti dalla Convenzione; richieste in tal senso, presentate da uno Stato Parte in possesso di fondati sospetti su attività illecite condotte dallo Stato Parte da ispezionare, devono essere presentate all'Organizzazione, che – previo vaglio della denuncia ed esame da parte del Consiglio Esecutivo, che può bloccare l'effettuazione dell'ispezione con un voto di tre quarti dei suoi componenti - invia gli ispettori con un preavviso non inferiore comunque alle 12 ore.

L'Organizzazione non ha ancora effettuato ispezioni su sfida, sinora non richieste da alcuno Stato Parte; tuttavia sono state già effettuate esercitazioni di simulazione al fine di approntare le relative procedure.

Se il Paese sospettato non ha ancora ratificato la Convenzione, l'Organizzazione può mettere le sue risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che procede ai necessari accertamenti.

In alcuni casi e su specifica richiesta delle Nazioni Unite, come per le operazioni di monitoraggio in Iraq, l'Organizzazione ha già fornito concorso di personale specializzato.

3) Le investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche

Rientrano in questo tipo di ispezioni eventuali accertamenti effettuati dall'Organizzazione su richiesta di uno Stato Parte che ritenga che un altro Stato Parte abbia impiegato armi chimiche al di fuori o all'interno del proprio territorio.

L'Organizzazione non ha ancora effettuato investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche in quanto non sono state richieste da alcuno Stato Parte, ma anche in questo caso sono state già effettuate alcune esercitazioni di simulazione.

c) Misure di assistenza e protezione

La Convenzione, in base all'Articolo X, consente agli Stati Parte di sviluppare programmi nazionali di protezione e difesa da armi chimiche, con l'eventuale supporto dell'Organizzazione.

Nel caso di impiego di armi chimiche, l'Organizzazione può essere chiamata a fornire supporto tecnico e a coordinare le misure di assistenza nei casi di attacco, nonché a fornire mezzi di protezione, decontaminazione e trattamento sanitario quando necessario.

Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a mettere a disposizione dell'Organizzazione le risorse tecniche o finanziarie necessarie, nonché ad assicurare lo scambio di informazioni tecniche tra Stati Parte per scopi di protezione.

Poiché i programmi nazionali di sviluppo dei mezzi di protezione potrebbero essere facilmente scambiati per programmi di sviluppo di armi chimiche vietati dalla Convenzione, gli Stati Parte sono tenuti a presentare annualmente dichiarazioni sullo stato di tutti i programmi di protezione, anche al fine di aumentare la trasparenza e di evitare eventuali sospetti.

Nei casi di impiego presunto di armi chimiche, è richiesto all'Organizzazione di coordinare gli interventi di assistenza ed agli Stati Parte di fornire i mezzi di intervento necessari; a tal fine la Convenzione richiede a tutti gli Stati Parte di contribuire ad un fondo di assistenza, oppure di assumersi l'impegno formale di assicurare, quando necessario, un adeguato supporto di personale sanitario o di altri mezzi di protezione e di cura.

d) Promozione dello sviluppo economico e tecnologico

La Convenzione si prefigge anche lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e tecnologico nel settore della chimica ed a tal fine l'Articolo XI incentiva il libero scambio di prodotti chimici e di informazioni su applicazioni pacifiche della chimica. Gli Stati Parte sono pertanto tenuti ad evitare restrizioni e controlli alle esportazioni, che impediscano lo scambio di prodotti chimici tra Stati Parte per fini pacifici e sono invitati a contribuire allo sviluppo industriale degli altri Stati Parte in tale settore. Secondo la Convenzione, le leggi nazionali devono recepire tali esigenze ed essere compatibili con tali obiettivi,